

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1290)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1960

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, nella pratica applicazione delle disposizioni di favore tributario introdotte con l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, si sono verificati numerosi casi di decadenza dalle imposte fisse di registro e di trascrizione ipotecaria, a causa della tardiva presentazione della dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che il fine dell'acquisto è stato conseguito dal primo acquirente nel termine di legge.

Per ovviare a tale inconveniente, pregiudizievole per gli acquirenti che hanno effettivamente attuato le iniziative industriali nei termini stabiliti, si è ritenuto opportuno snellire tale servizio, decentrandolo dal Ministero per l'industria ed il commercio ad

organi periferici. A ciò provvede l'articolo 1 del predisposto disegno di legge che, nel modificare il 2° comma dell'articolo 5 del succitato decreto del 1947, n. 1598, sostituisce la dichiarazione del Ministro per la industria ed il commercio con una attestazione da chiedersi alla competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale anch'esso competente per territorio.

Con il 1° comma dell'articolo 2 del predisposto disegno di legge, viene consentito ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore dell'emananda legge, abbiano già presentato la domanda al Ministero per l'industria ed il commercio e per i quali, alla data stessa, non sia ancora scaduto il termine del triennio dalla registrazione dei singoli atti,

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la possibilità di avvalersi, ai fini della documentazione richiesta dalla legge, della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero di quella da richiedersi alla Camera di commercio.

Lo stesso articolo 2, al 2° comma, consente poi, in via transitoria, la regolarizzazio-

ne di quelle situazioni per le quali, entro il triennio dalla registrazione dell'atto, non si sia potuta dimostrare la realizzazione delle finalità industriali, subordinandola alla condizione che gli interessati abbiano richiesto la prescritta dichiarazione prima della scadenza del triennio anzidetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione contenuta nel 2° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituita dalle seguenti:

« L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione ».

Art. 2.

Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati potranno conseguire la conferma delle agevolazioni tributarie, purchè abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.